

[Ordini del giorno collegati allo Statuto](#)

Consiglio regionale della Calabria

VII Legislatura

“STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA”

Relatore: On. Paolo Naccarato
(Presidente della Commissione Riforme)

Testo approvato nella 67[^] seduta del 13 maggio 2003

Indice

	RELAZIONE	1
Titolo I	Principi fondamentali	
Art. 1	La Regione Calabria	12
Art. 2	Principi e finalità	12
Art. 3	Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati	14
Titolo II	La partecipazione popolare	
Art. 4	Partecipazione popolare	14
Art. 5	Trasparenza	15
Art. 6	Difensore civico	15
Art. 7	Consulta dell'Ambiente	15
Art. 8	Commissione per le pari opportunità	15
Art. 9	Informazione	15
Art. 10	Modalità di partecipazione	16
Art. 11	Referendum abrogativo	17
Art. 12	Referendum consultivo	17
Art. 13	Disciplina referendaria	17
Titolo III	Organi della Regione	
Art. 14	Organi della Regione	17
	Capo I – Il Consiglio regionale	
Art. 15	Composizione del Consiglio regionale	17

Art. 16	.	17
Art. 17	Attribuzioni del Consiglio regionale	19
Art. 18	.	19
Art. 19	Durata della legislatura	19
Art. 20	Convalida degli eletti	19
Art. 21	.	20
Art. 22	Prima seduta del Consiglio regionale	20
Art. 23	.	20
Art. 24	Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	20
Art. 25	Attribuzioni del Presidente del Consiglio	20
Art. 26	.	21
Art. 27	Ufficio di Presidenza	21
Art. 28	.	21
Art. 29	Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio	22
Art. 30	.	22
Art. 31	I Consiglieri regionali	22
Art. 32	.	23
Art. 33	Sedute del Consiglio	23
Art. 34	.	23
Art. 35	Regolamenti del Consiglio	23
Art. 36	.	24
Art. 37	Gruppi consiliari	
Art. 38	.	
Art. 39	Commissioni permanenti	24
Art. 40	.	25
Art. 41	Competenze delle Commissioni permanenti	26
Art. 42	.	26
Art. 43	Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti.	26
Art. 44	.	27
Art. 45	Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni Permanenti	27
Art. 46	.	
Art. 47	Commissioni d'inchiesta	
Art. 48	.	
Art. 49	Capo II – Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale	
Art. 50	Presidente della Giunta regionale	

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale

Attribuzioni della Giunta regionale

Mozione di sfiducia - Questione di fiducia – Censura al singolo Assessore

Titolo IV	Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità	
Art. 38	Sistema elettorale	28
Titolo V	Procedimento di formazione delle leggi e dei Regolamenti regionali	
Art. 39	Iniziativa legislativa	28
Art. 40	Procedimento	29
Art. 41		29
Art. 42	Promulgazione e pubblicazione	29
Art. 43		30
Art. 44	Regione e disciplina comunitaria	30
Art. 45	Potestà regolamentare	31
	Testi Unici	
	Conflitti di competenza	
Titolo VI	Rapporti con gli enti locali	
Art. 46		31
Art. 47		
Art. 48	Rapporti fra Regione ed enti locali	32
	Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.	32
	Consiglio delle Autonomie locali.	
Titolo VII	Ordinamento amministrativo	
Art. 49		33
Art. 50	Principi dell'attività amministrativa regionale.	34
	Organizzazione amministrativa regionale.	
Titolo VIII	Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio	
Art. 51		35
Art. 52	Autonomia finanziaria della Regione.	36
Art. 53	Ordinamento contabile.	36
	Rendiconto generale	

Titolo IX	Attività economiche regionali e soggetti privati	
Art. 54	Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.	36
Art. 55	Autonomie funzionali – Cooperazione	37
Art. 56	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	37
Titolo X	Strumenti di garanzia	
Art. 57	Consulta statutaria	38
Titolo XI	Revisione dello Statuto	
Art. 58	Revisione dello Statuto	39
Titolo XII	Norme transitorie e finali	
Art. 59	Norme transitorie e finali	39

RELAZIONE

1. Premessa

Il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato in prima lettura dal Consiglio regionale, è in larghissima parte il risultato di un lungo ed appassionante lavoro della Commissione Riforme. Desidero perciò ribadire un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che con il loro impegno, nell'interesse dell'intera Regione, hanno consentito di elaborare questa Carta costituzionale della Calabria.

Pochi dati statistici possono dare un'idea della mole di lavoro svolto: si sono tenute 35 sedute, utilizzate anche per l'audizione delle diverse articolazioni della società calabrese. A ciò bisogna aggiungere innumerevoli riunioni di lavoro informali dell'Ufficio di Presidenza, di confronto con i rappresentanti delle altre Regioni d'Italia, con i consulenti e i dirigenti del Consiglio e la partecipazione a seminari di studio e a convegni regionali e nazionali.

Ci siamo confrontati con oltre quaranta delegazioni: degli enti locali, delle forze imprenditoriali e sindacali, dei rappresentanti di categoria, delle Confessioni religiose, delle associazioni di volontariato e di tutela di interessi diffusi, delle Università calabresi e del mondo della cultura; dagli ex Consiglieri regionali abbiamo avuto un contributo speciale; sono pervenute decine e decine di documenti, che sono stati esaminati attentamente ed utilizzati anche per proposte emendative.

C'è in tutti noi un motivo di legittimo orgoglio per avere fatto da apripista alle altre Regioni nella elaborazione dei nuovi Statuti. Non si tratta tanto di rimarcare l'essere arrivati per primi, quanto piuttosto di aver lavorato senza avere modelli di riferimento, avvalendosi delle qualificate professionalità interne al Consiglio regionale e di soli due, seppur qualificatissimi consulenti, il prof. Beniamino Caravita di Toritto ed il prof. Silvio Gambino, cui si è aggiunto l'apporto del consigliere Giuseppe Cogliandro, per conto del Presidente della Giunta e della Giunta regionale. Anche a questi ultimi e alla struttura burocratica consiliare desidero ribadire il più sentito ringraziamento.

L'attenzione che a livello nazionale ha conseguito il nostro lavoro è segno di un protagonismo positivo della Calabria che ora prosegue con la forza dell'aver adempiuto per

primi al dettato costituzionale, con l'approvazione in prima lettura del nuovo Statuto.

2. Caratteristiche generali

Il nuovo Statuto della Calabria si caratterizza per la sua essenzialità, limitandosi a fissare principi rinviando alle leggi ordinarie ed ai regolamenti il loro svolgimento anche sotto il profilo procedimentale.

Tale scelta risponde ad un duplice obiettivo: da una parte evitare che la rigidità delle norme statutarie renda meno agevoli i necessari adattamenti in questa fase incerta delle trasformazioni dell'Ordinamento della Repubblica e dall'altra consentire una lettura più immediatamente percepibile da parte di tutti i cittadini, evitando tecnicismi giuridici.

Fonte della presente proposta è ovviamente l'ordinamento costituzionale come novellato dalle Leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001. Tuttavia non si è trascurato di tenere conto del disegno di legge di attuazione del Titolo V della Costituzione e delle ulteriori ipotesi di modifica del medesimo Titolo, e dunque ci sembra di poter assicurare che il testo sottoposto all'esame di questa Assise è insieme attuale e proiettato anche nel futuro.

3. La struttura

Il progetto è strutturato in 12 titoli e 59 articoli.

Il titolo I (artt. 1-3) reca i principi fondamentali ed il titolo II (artt. 4-13) prevede le forme di partecipazione popolare.

Il titolo III all'art. 14 stabilisce gli organi della Regione e si suddivide in due capi: il primo riguardante il Consiglio regionale (artt. 15-32) ed il secondo il Presidente e la Giunta regionale (artt. 33-37).

Il titolo IV (art. 38) riguarda i principi ispiratori del sistema elettorale.

Con il titolo V (artt. 39-45) si dettano le norme sui procedimenti legislativi e regolamentari regionali, mentre con il titolo VI (artt. 46-48) si disciplinano i rapporti della Regione con gli Enti Locali.

L'ordinamento amministrativo e quello finanziario-contabile sono rispettivamente stabiliti al titolo VII (artt. 49-50) e al titolo VIII (artt. 51-53) .

Il titolo IX riguarda le attività economiche regionali (artt.54-56).

Il X titolo (art. 57) istituisce gli strumenti di garanzia, mentre il titolo XI (art. 58) stabilisce le norme per la revisione dello Statuto ed infine il titolo XII (art. 59) riporta le norme transitorie e finali.

4. I principi

Nella presente proposta di Statuto si insiste, innanzitutto, sul concetto di autonomia della Regione nell'unità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione Europea.

Elemento costitutivo della Regione non è soltanto il territorio, ma sono anche e soprattutto le comunità residenti nei comuni e nelle province calabresi. Tale scelta non è un fatto terminologico, ma intende indicare fin dai primi articoli la centralità dei cittadini e soprattutto delle collettività calabresi nella gestione della Regione, una centralità ripresa anche dall'aver collocato già al titolo II gli strumenti di partecipazione popolare e dal ruolo decisivo conferito agli enti locali.

E' sembrato giusto, in tale contesto, confermare l'attuale dislocazione delle sedi istituzionali della Regione.

Nell'individuare finalità ed obiettivi si è cercato di utilizzare un linguaggio sintetico che esprima concretamente i principi senza dilungarsi in specificazioni, che avrebbero appesantito il testo, o in richiami alle singole materie di competenza regionale.

Tra gli elementi di novità sugli obiettivi generali, riportati nell'articolo 2, si citano:

- il riconoscimento dei diritti delle fasce deboli della popolazione al superamento delle cause che determinano disuguaglianza e disagio (lett. b);
- il sostegno della famiglia (lett. c);
- la promozione della parità tra uomini e donne nella vita sociale e politica (lett. d);
- l'attuazione equilibrata del principio di sussidiarietà (lett. e);

- la promozione di un sistema di istruzione e formazione, integrativo di quello ordinario e da considerare strategico per il futuro della Calabria, volto ad assicurare ai calabresi opportunità di crescita tali da consentire loro reale parità nel contesto nazionale ed europeo (lett. g);
- la realizzazione di un sistema integrato di servizi per tutti i cittadini, e particolarmente per le persone che vivono situazioni di disagio, favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato (lett. g);
- il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati (lett. h);
- la partecipazione popolare anche per il controllo dell'azione dei poteri pubblici (lett. m);
- la programmazione e la concertazione dell'attività economica pubblica e privata (lett. n);
- la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose della Regione, ivi compresa la minoranza rom (lett. p);
- il legame con i Calabresi nel mondo (lett. q);
- la salvaguardia e la valorizzazione delle tradizioni popolari calabresi (lett.s).
- la valorizzazione del sistema locale delle comunicazioni, anche al fine di garantire pluralismo e concorrenza (lett. u)
- la tutela della fauna e della flora ed il riconoscimento dei diritti degli animali (lett. v)

Inoltre, con l'art. 3, è prevista la possibilità di stabilire particolari rapporti di collaborazione con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, alla cui prospettiva si annette una speciale importanza per le grandi opportunità che ne possono conseguire.

5. La partecipazione popolare

Si è già sottolineata la centralità che la proposta in discussione attribuisce alla partecipazione popolare. Nel titolo II, sia pure in linea generale, si trovano gli strumenti concreti di tale partecipazione: dalla disponibilità di servizi e strutture regionali alla trasparenza degli atti regionali, dal diritto all'informazione ed alla partecipazione al procedimento amministrativo, ai metodi di controllo dell'azione amministrativa, dal referendum abrogativo a quello consultivo, all'iniziativa legislativa.

E' prevista inoltre l'istituzione del Difensore civico, della Consulta per l'Ambiente e della Commissione per le pari opportunità, organismi che trovano così dignità statutaria.

6. Gli organi

Organi della Regione sono in primo luogo quelli espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio regionale, Presidente della Giunta e Giunta regionale), nonché, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

E' evidente che per questi ultimi si tratta di un ruolo limitato all'esercizio delle funzioni relative all'autonomia contabile e funzionale dell'Assemblea oppure a quelle funzioni che le leggi statali e regionali attribuiscono al Presidente e all'Ufficio di Presidenza allorché essi agiscono in sostituzione dell'Assemblea o di altri organismi.

6.1. Il Consiglio regionale

6.1.1. Composizione e durata

La composizione dell'Assemblea è stata portata a 52 membri, cui si aggiungono il Presidente e il Vicepresidente della Giunta regionale ed i candidati alle medesime cariche della coalizione che tra quelle perdenti ha avuto i maggiori consensi.

L'originaria proposta di prevedere un consigliere eletto tra i calabresi all'estero non è stata accolta non perché non si sia apprezzato, per altro in maniera unanime, il suo valore politico e sociale, ma per aver verificato, alla luce della legge relativa all'elezione di analoga rappresentanza in Parlamento, le enormi ed onerose difficoltà per rendere concreta l'attuazione della norma.

Il numero complessivo di 56 Consiglieri, al di là delle posizioni preconcepite, è innanzitutto proporzionalmente corrispondente se non inferiore a quello di altre assemblee legislative regionali in Europa, ed è finalizzato a garantire una migliore funzionalità del Consiglio regionale nel quadro dei compiti ad esso assegnati dal nuovo Statuto. Si pensi al notevole aumento delle competenze legislative esclusive della Regione ai sensi della legge costituzionale n. 3 del 2001, al fatto che le Commissioni permanenti saranno quanto meno cinque, di cui una per i rapporti con l'Unione Europea, al potenziamento delle funzioni di controllo, nonché alla norma di cui all'articolo 35 con la quale si stabilisce che otto o dieci componenti della Giunta sono anche Consiglieri regionali i quali, tuttavia, non potranno far parte delle Commissioni.

L'approccio che si è inteso dare alla questione è dunque di natura funzionale ed in relazione alle implicazioni concrete non tanto nel momento contingente quanto nel futuro. E tale considerazione ha valore per tutti gli istituti disciplinati dallo Statuto.

6.1.2. Attribuzioni

Con l'articolo 16 vengono esaltati il ruolo e le funzioni del Consiglio regionale senza tuttavia mettere in discussione il principio generale della distinzione tra le competenze dello stesso Consiglio e quelle della Giunta e del suo Presidente.

Il Consiglio, tra l'altro, approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti nonché il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale.

Sono state significativamente rafforzate le funzioni conoscitive e di controllo, riconoscendo un ruolo specifico alle opposizioni.

Se si legge l'articolo 16 in comparazione con le disposizioni concernenti le attribuzioni del Presidente della Giunta e della stessa Giunta, emerge un disegno di forte

equilibrio tra le funzioni, ferme restando le responsabilità di ciascun organo.

6.1.3. Presidente e Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Consiglio regionale è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nei primi due scrutini, mentre nel terzo è sufficiente la maggioranza assoluta. Per i Vicepresidenti ed i Segretari-Questori si procede con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Per quanto attiene alle funzioni, la presente proposta si limita ad indicare quelle essenziali rinviando ai Regolamenti interni la loro specificazione e le procedure del loro esercizio.

6.1.4. Autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Assemblea

Essenziali, ma importanti, le norme sull'autonomia contabile e funzionale dell'Assemblea, con le quali si ribadisce un principio già presente nell'ordinamento e si precisano le modalità per l'approvazione dei bilanci le cui procedure sono tuttavia rinviate ai Regolamenti interni.

6.1.5. Gruppi assembleari

E' un punto molto delicato perché, se è fuori discussione l'esigenza di razionalizzare e contenere il numero dei gruppi anche per rendere più agevoli i lavori dell'Assemblea, specie nelle Commissioni, è altrettanto legittimo porsi la questione di come assicurare visibilità ed autonomia ai rappresentanti in Consiglio di quelle forze politiche che hanno ricevuto il necessario consenso elettorale.

La soluzione adottata appare molto equilibrata: viene confermata la norma generale che occorrono tre Consiglieri per costituire un gruppo consiliare; è possibile altresì costituirli con un numero inferiore di Consiglieri ove siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del 5 per cento o che siano espressioni di gruppi parlamentari nazionali. Tutti coloro i quali non rientrano nelle fattispecie indicate costituiscono il Gruppo misto nel quale potranno essere riconosciute specifiche componenti.

6.1.6. Commissioni permanenti

Tre sono le principali innovazioni introdotte dalla presente proposta nell'ordinamento delle Commissioni permanenti:

1. la previsione che le commissioni permanenti possano avere funzioni redigenti nel procedimento legislativo;
2. il rafforzamento delle funzioni conoscitive e di sindacato ispettivo, anche mediante la possibilità di convocare il Presidente della Giunta, gli Assessori o i titolari degli uffici per avere chiarimenti sulle pratiche soggette a loro esame;
3. la previsione specifica di poter costituire commissioni d'inchiesta la cui presidenza è riservata a Consigliere regionale appartenente all'opposizione.

6.2. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

6.2.1. La forma di Governo

Come è noto, la forma di governo è stata la questione più controversa e che ha un po' dilatato i tempi del lavoro in Commissione.

Il nuovo Statuto prevede l'indicazione al corpo elettorale del Presidente e del Vicepresidente della Giunta, i quali sono nominati dal Consiglio regionale nella sua prima seduta sulla base dell'investitura popolare e previa approvazione del programma. La mancata nomina comporta lo scioglimento del Consiglio regionale.

Nel caso di dimissioni volontarie non dovute alla votazione di sfiducia o al voto negativo sulla questione di fiducia, incompatibilità sopravvenuta, impedimento permanente o morte del Presidente, subentra il Vicepresidente; nell'ipotesi in cui inopinatamente tali casi si ripetano con il Presidente subentrato, si verificherebbe lo scioglimento del Consiglio.

E' pertanto integralmente tutelata la scelta dell'elettorato: in nessun caso chi non abbia ottenuto l'investitura popolare potrà divenire Presidente della Giunta. Nel contempo, almeno per una volta, si è evitato che motivi di natura strettamente personale del Presidente della Giunta o negativi eventi naturali o del caso possano interrompere traumaticamente la Legislatura.

6.2.2. *La Giunta regionale*

La Giunta regionale sarà composta, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da un numero di Assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci, tra i quali due possono non essere componenti del Consiglio regionale, con l'unica limitazione che siano cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Gli articoli 34, 36 ed il 43, sull'esercizio della potestà regolamentare, definiscono con puntualità le competenze del Presidente e della Giunta regionale, completando il disegno già prefigurato all'articolo 16, relativo alle funzioni del Consiglio, sull'organizzazione dell'intera Regione.

L'articolo 37, di notevole importanza, definisce i casi e le modalità per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e nello stesso tempo riconosce a quest'ultimo la prerogativa di porre la questione di fiducia su atti e questioni di fondamentale importanza.

Sia nel caso che si approvi la mozione di sfiducia, sia nel caso in cui venga respinta a maggioranza assoluta la questione di fiducia posta dal Presidente, il Consiglio regionale verrebbe sciolto.

Infine è possibile la censura al singolo Assessore.

7. Sistema elettorale

La presente proposta rinvia alla legge la disciplina del sistema elettorale, limitandosi a fissare alcuni principi ai quali tale legge dovrà uniformarsi:

- sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio di maggioranza, in grado di garantire la scelta politica degli elettori, la stabilità di governo e la rappresentanza delle minoranze;
- la rappresentanza in Consiglio di ciascuna Provincia;
- la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. Procedimento legislativo

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa, un elemento di novità è rappresentato dalla previsione che tale facoltà è conferita anche al Consiglio delle autonomie locali, riaffermando in tal modo la centralità degli enti locali e valorizzando le funzioni di questo organo.

È altresì prevista la decadenza dei progetti di legge con la fine della legislatura, contrariamente a quanto stabilisce l'attuale norma statutaria che ha provocato notevoli difficoltà nell'esperienza concreta. Vengono tuttavia salvaguardati i progetti di legge d'iniziativa popolare.

Particolare attenzione è data al rapporto tra Regione e disciplina comunitaria, salvaguardando il ruolo dell'Assemblea regionale nella definizione degli affari comunitari.

Di particolare rilievo, infine, la possibilità di redigere testi unici, sia legislativi che regolamentari, disciplinandone le procedure, nonché la previsione del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi, demandata dall'articolo 26 al Regolamento interno

9. Rapporti con gli Enti Locali

E' un titolo della presente proposta che più di altri presenta un'impostazione complessiva profondamente diversa da quella attuale; e non poteva essere diversamente, attese le numerose e radicali innovazioni introdotte nell'ordinamento dalle leggi di riforma delle autonomie locali, e l'attenzione che al ruolo degli enti locali dà l'intera proposta di Statuto.

In particolare, si sottolinea:

- l'obbligo in capo alla Regione del conferimento delle funzioni, provvedendo altresì al loro finanziamento;
- la partecipazione degli Enti locali all'attività legislativa ed amministrativa regionale come elemento di collaborazione e complementarietà e non più come mero interesse all'intervento nel procedimento;
- il rispetto dell'autonomia gestionale degli enti locali;
- la programmazione degli interventi.
- La valorizzazione delle Associazioni di rappresentanza degli enti locali

Di notevole importanza a tali fini è il Consiglio delle autonomie locali, il quale, come si è detto, a maggioranza assoluta dei componenti, è anche titolare dell'iniziativa legislativa.

10. L'ordinamento amministrativo

L'ordinamento amministrativo si basa essenzialmente sulla riforma complessiva della pubblica amministrazione, conferendo agli organi politici i poteri di indirizzo e controllo e ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, rinviando le relative procedure all'adozione di appositi regolamenti.

Viene altresì stabilito, nella presente proposta, l'obbligo di ispirarsi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività e di prevedere un sistema di controlli interni successivi.

Di notevole rilievo è la previsione che gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento degli organi politici.

11. Finanze e contabilità

Gli articoli riguardanti le finanze, il bilancio, il rendiconto generale della Regione sono molto essenziali e ricalcano il dettato costituzionale. Di rilievo è la previsione che il rendiconto generale sia accompagnato da una relazione della Giunta sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

12. Soggetti privati, enti, aziende e società regionali

Particolarmente innovativo è questo titolo che punta decisamente, nell'ambito della sussidiarietà, alla valorizzazione dell'apporto dei soggetti privati allo sviluppo della Regione. Per perseguire questo obiettivo la Regione orienta la sua azione evitando il ricorso a forme gestionali di tipo pubblico e si pone l'obiettivo programmatico di riservarsi, nell'ambito della produzione di beni e servizi, solo un ruolo di indirizzo generale.

In tale prospettiva, si prevede una programmata dismissione degli enti ed aziende esistenti, pur salvaguardando i diritti del personale, e si prescrive una maggioranza di due terzi dei Consiglieri regionali per l'istituzione di nuovi enti, aziende e società regionali.

Ulteriori elementi di novità sono da rinvenirsi nella valorizzazione del concorso delle autonomie funzionali all'attività della Regione e degli enti locali, mentre si ribadisce il ruolo positivo della cooperazione ai fini dello sviluppo economico-sociale della Regione.

Infine, l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, sollecitata anche da tutte le parti sociali, quale organismo di consulenza, studio e ricerca della Regione, completa un quadro di riforma dell'intervento regionale nell'economia che certamente contribuirà al complessivo sviluppo della Regione.

13. Consulta statutaria

Un novità assoluta nell'ordinamento regionale disegnato dalla presente proposta è la Consulta Statutaria, un organo di consulenza e garanzia chiamato ad esprimersi sull'applicazione e dell'interpretazione delle norme statutarie, nonché sui conflitti tra gli organi della Regione e tra questa e gli enti locali.

14. Revisione dello Statuto

Oltre a stabilire le procedure per la revisione dello Statuto, la proposta si preoccupa di ribadire quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 in ordine all'eventuale referendum popolare sullo Statuto, per il quale la Regione, su proposta della stessa Commissione Riforme, ha già disciplinato le procedure con la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 35.

15. Conclusioni

L'intenso dibattito svoltosi in Consiglio nel corso dell'esame della proposta della Commissione, e soprattutto l'amplessima maggioranza che si è formata per la sua approvazione in prima lettura, è segno di una partecipazione corale di tutte le forze politiche e della consapevolezza che occorre raggiungere un obiettivo di portata storica per la nostra Regione e per tutti i Calabresi, all'insegna di regole condivise.

Credo che in questo momento ci siano tutte le condizioni per poter affermare che voltiamo definitivamente pagina e che possiamo guardare al futuro con più ottimismo. Infatti le nuove regole potranno liberare più energie e dare nuova linfa e vitalità alle istituzioni vincendo incrostazioni, cattive abitudini che troppe volte hanno caratterizzato la vita politica e amministrativa: insomma penso che sia scritta una pagina nobile della storia democratica recente.

Abbiamo approvato una Carta Costituzionale Regionale che crediamo esser proiettata nel futuro, che non deve essere valutata né alla stregua di una legge ordinaria né con i parametri della contingenza politica, in uno spirito positivo che possa aiutare la nostra Regione ad una crescita reale, ad una svolta; che dia ad ogni cittadino nuove certezze ed un quadro di riferimento normativo più netto e più chiaro, migliorando anche da questo punto di vista la qualità della vita di ciascuno.

Credo davvero che, grazie al concorso estremamente responsabile della coalizione di centro-destra e della coalizione di centro-sinistra, ed anche dei Gruppi che si sono espressi negativamente nella votazione finale, possiamo tutti esser fieri di aver dato un esempio di alta maturità democratica per esser

riusciti a gettare le basi per una discontinuità rispetto al passato e conseguire più marcati successi verso quell'esigenza di efficienza, di efficacia di trasparenza e di modernità che la Calabria attende da tanto tempo. Ed insieme

a ciò, avere contribuito a dare un nuovo impulso ad una “pacifica rivoluzione” culturale, politica, sociale, economica che possa scuotere le coscienze e aiutare la nostra regione a fare un definitivo salto di qualità per competere con maggior successo con le grandi sfide che la società di oggi pone a tutti.

F.to: Paolo

Naccarato

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 16 maggio 2003

IL DIRIGENTE

DEL

SETTORE SEGRETERIA

(G. Multari)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.

4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.

5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il

superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

b) il riconoscimento dei diritti della fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio,

operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;

p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitana e rom;

q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;

s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;

t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;

u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;

v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando

servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Articolo 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Articolo 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Articolo 7

(Consulta dell'ambiente)

1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente.

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 11

(Referendum abrogativo)

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.

2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

a) dello Statuto;

b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;

c) delle leggi di bilancio;

d) delle leggi tributarie;

e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 5 anni.

Articolo 12

(Referendum consultivo)

1. E' indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13

(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.

2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio è composto da 52 membri oltre i candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente indicati dalla coalizione vincente e dalla coalizione che tra le altre ha avuto i maggiori consensi.

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio, inoltre:

a) nomina, sulla base dell'investitura popolare espressa al momento delle elezioni regionali, il Presidente della Giunta e il Vice Presidente, approva il programma di governo per la legislatura e i relativi aggiornamenti;

b) conferma l'insediamento del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 33, commi 4 e 5;

c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

d) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

e) autorizza l'esercizio provvisorio;

f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

g) disciplina, nel rispetto delle norme statali di principio, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, anche

sopravvenuti, dei Consiglieri regionali, del Presidente e del Vicepresidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta;

h) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

i) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;

l) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;

m) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;

n) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;

o) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

p) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

q) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

r) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;

s) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

t) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

u) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

v) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Articolo 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'articolo 33 dello Statuto.

Articolo 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Articolo 20

(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Articolo 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni del Consiglio, secondo le norme dei regolamenti interni.

Articolo 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui

ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Articolo 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 27

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.

2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 28

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 29

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Articolo 30

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.

3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione,

degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.

3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.

5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le commissioni permanenti.

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

1. Alle elezioni politiche regionali, i candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Giunta regionale, sono indicati sulla scheda elettorale e sono votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio, sulla base dell'investitura popolare espressa dagli elettori, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e il Vicepresidente della Giunta ed approva la mozione sul programma di governo da essi presentata in Consiglio, previo dibattito nelle forme previste dal Regolamento interno. La mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale.

3. Il Presidente della Giunta, nei dieci giorni successivi, nomina gli altri componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

4. Nei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, subentra il Vice Presidente. Analogamente avviene nel caso di dimissioni non conseguenti alle fattispecie previste nel successivo comma 6.

5. Entro dieci giorni dal subentro, il nuovo Presidente e il Vicepresidente da lui designato tra i componenti del Consiglio, sono confermati, nelle rispettive cariche, con voto palese del Consiglio. La mancata conferma, le dimissioni, la incompatibilità sopravvenuta, la rimozione, l'impedimento permanente o il decesso del Presidente della Giunta subentrato comportano lo scioglimento del Consiglio.

6. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'articolo 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. La carica di Presidente della Giunta regionale non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. Non sono considerati eventuali mandati di durata inferiore a trenta mesi.

8. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;

l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a otto e non superiore a dieci.

4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità.

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a

partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 37

Mozione di sfiducia – Questione di fiducia

Censura al singolo Assessore

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime

voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nell'ambito dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, prevede:

a) un sistema di elezione su base proporzionale con voto di preferenza e premio elettorale di maggioranza, che garantisca il rispetto della scelta politica per il governo della Regione derivante dalla consultazione elettorale, la stabilità di governo e la rappresentanza delle minoranze;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità con cui sono indicati al corpo elettorale i candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente della Giunta;

d) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, nonché i casi di incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti, anche esterni, della Giunta;

f) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Articolo 40

(Procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di

presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42

(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione

esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.

3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri

direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Articolo 46

(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarità delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Articolo 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la

rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di

autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le

aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

3. La Regione inoltre:

a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;

b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dal Consiglio regionale per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

Autonomie funzionali - Cooperazione

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale.

TITOLO X

STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 57

(Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;

c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;

d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;

e) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.

TITOLO XI

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione del presente Statuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, restano in carica sino all'insediamento degli organi dell'VIII^a legislatura regionale secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 5, comma 2.

6. Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.